

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 19

DEL 15-09-2020

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	CARIOLI GIANCARLO	P
SENSI FILIPPO	P	RIZZI SARA	P
AURELI ANTONIO	P	TOMANI SARA	A
ALBANI AGOSTINO	P	TESTA LUCA	A
RASTELLI ALESSIA	P	CHERUBINI ANNA	A
LORETONI MIRCO	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 8 Assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
CARIOLI GIANCARLO

Immediatamente eseguibile

S

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 15 DELL'ANNO 27-06-2020 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Remigi Valentina**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 30/04/2016, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 18/07/2020, il quale all'art. 15 c. 2 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedura di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020/R/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei

rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Preso atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Visso, risulta definita e operativa l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata, istituita ai sensi della L.R. Marche n.24/2009 e smi e costituita dalla Provincia di Macerata e dai Comuni in essa ricadenti e dal Comune di Loreto quale Convenzione obbligatoria ex art.30 del D.Lgs 267/2000, compresa nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche e classificata dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1 c.3 della L. n.196/2009 quale Amministrazione Locale;
- L'ATA 3 Macerata in qualità di Ente di diritto pubblico, è l'organismo cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, di organizzazione, di affidamento e di controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti nel suddetto Ambito Territoriale n. 3, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente, provvedendo in particolare a garantire gli adempimenti stabiliti nella suddetta Convenzione istitutiva (art. 7 – L.R. n. 24/2009 e s.m.i.);
- L'ATA 3 Macerata, in attuazione delle deliberazioni ARERA n.443/2019/R/Rif e 57/2020/R/Rif e della determina 2/DRIF/2020, ha raccolto i PEF dei diversi gestori (Comuni e Cosmari);
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore COSMARI ammonta a € 237.975,00;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 295.216,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con la Delibera Assemblea n. 2 del 22/05/2020, l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il **comma 683**, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 relativamente al Comune di Visso è complessivamente pari ad € 470.051,97;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto l'articolo 29 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito di agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni secondo i seguenti criteri:

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.

2. Le agevolazioni sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
a) famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed economico valutato in relazione all'ISEE;

b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta;

3. In relazione all'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, l'esenzione totale può essere applicata unicamente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

4. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. Possono essere previste, con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe annuali, opportune riduzioni ed esenzioni, diverse rispetto a quelle stabilite dal comma 2 del presente articolo;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, di applicare una riduzione, da considerarsi incentivante per un territorio duramente colpito dagli eventi sismici del 2016 come il Comune di Visso, ad una specifica categoria delle utenze attive servite nella gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che dal metodo semplificato di calcolo della tariffa per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI adottato nel Comune di Visso, la variabile di significativa maggiorazione dei costi è la superficie assoggettabile dell'immobile, si ritiene arbitrario procedere con l'attribuzione di una riduzione pari al 20% alla tariffa fissa e tariffa variabile, da applicarsi agli immobili abitativi con le seguenti caratteristiche:

- Superficie > 80 MQ;
 - Dimora di residenza o dimora principale, dell'utente residente nel Comune di Visso;
- il cui costo di € 3.124,00 viene posto a carico del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Viste le deliberazioni ARERA 158/2020/R/Rif e n.238/2020/R/Rif in materia di misure a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti alla luce dell'emergenza Covid-19, nello specifico l'art.1 della deliberazione 158/2020/R/Rif;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2020 di € 295.216,00, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 135.981,00
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 159.235,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ..."*;

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto, riportati nell'Allegato C del Regolamento TARI del Comune di Visso, per cui:

83,76 % a carico delle utenze domestiche;
16,24 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 6,46%, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 6,6%;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Vista la Legge 77 del 17 luglio 2020, comma 3-bis dell'articolo 106, introdotto in fase di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 : *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola: « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

a) **di approvare per l'anno 2020**, visto il Piano Economico Finanziario, con i relativi allegati (**All. A**), parte integrante e sostanziale, così come validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA 3 Macerata con deliberazione n.2/2020, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

b) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento TARI una riduzione pari al 20% dalla tariffa fissa e tariffa variabile, da applicarsi agli immobili abitativi con le seguenti caratteristiche:

- Superficie > 80 MQ;
- Dimora di residenza o dimora principale dell'utente residente nel Comune di Visso.

il cui costo di € 3.124,05 viene posto a carico del bilancio di previsione 2020/2022;

c) **di stabilire** ai sensi delle deliberazioni ARERA 158/2020/R/Rif e n.238/2020/R/Rif una riduzione pari al 25% del coefficiente Kd di cui all'allegato C) del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti del Comune di Visso per le utenze non domestiche di cui all'art.1 della deliberazione ARERA 158/2020/R/Rif, in fase di calcolo della tariffa variabile, il cui costo sarà garantito attraverso un rinvio della copertura agli anni successivi al 2020 entro un massimo di tre annualità;

d) **dare atto** che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal Piano Economico Finanziario del deliberato;

e) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Validazione piano economico finanziario e approvazione delle tariffe TARI – anno 2020.

SINDACO

Validazione piano economico finanziario e approvazione delle tariffe TARI – anno 2020.

RESP. REMIGI

Quest'anno la TARI è stata modificata perché l'Arera, che è l'autorità per l'energia elettrica, ha modificato proprio il calcolo del piano finanziario della TARI. Nel Comune di Visso siamo riusciti a contenere gli aumenti perché già eravamo entrati in un metodo normalizzato dove c'era uno studio delle tariffe in base alla produzione e noi ci rapportavamo al 158, ma ci eravamo avvicinati al 158. Non so se voi vi ricordate che rispetto al ruolo 2013, il primo ruolo che ho emesso nel 2014 la TARI era notevolmente aumentata e i cittadini si erano notevolmente agitati, però questa era una cosa per norma. Questo ci ha permesso che nel momento in cui è arrivata la normativa con il calcolo effettivamente più puntuale e con un piano finanziario che noi abbiamo dovuto trasmettere all'ATA, che è l'autorità d'ambito per la

gestione dei rifiuti, che poi ha mandato all'Arera e ci è stato validato, siamo riusciti a contenere l'aumento delle nostre tariffe e vi spiego. Noi abbiamo le tariffe che vanno per componenti di nucleo familiare. Questo metodo di ricalcolo ha cercato di spalmare i costi fissi e i costi variabili in maniera tale da renderla più omogenea e andando a colpire le categorie più numerose rispetto a quelle meno numerose. Quindi in parole pratiche per noi è successo questo, che la tariffa per un componente è aumentata di 10 centesimi al metro quadrato, la tariffa di sei o più componenti è aumentata solo di due centesimi. Se vuoi li dico tutti: un componente 10 centesimi, due componenti sette centesimi, tre componenti, sette centesimi, quattro componenti 5 centesimi, cinque componenti cinque centesimi, sei componenti due centesimi. Per quanto riguarda le attività commerciali, noi abbiamo avuto degli aumenti soprattutto per i distributori ma parliamo di aumenti di 12 centesimi al metro quadro, ma di contro abbiamo avuto una riduzione di quasi un euro per gli ortofrutta. Da noi c'è un ortofrutta solo ed era quello che pagava di più, pagava 5.63 €/mq e adesso gli è diventato 4.80. Anche qui gli aumenti sono contenuti o ci sono delle diminuzioni che vanno da 0.35 a meno 0.83 centesimi. In più quest'anno abbiamo previsto per la prima volta una riduzione per le famiglie che sono rimaste a vivere a Visso o sono tornate nella casa agibile. Per la superficie eccedente gli 80 mq, quindi 80 mq abbiamo preso la dimensione massima della SAE, alla superficie che eccede gli 80 mq facciamo uno sconto del 20% sulla TARI che esce. Se hai una casa di 100 mq su 80 metri paghi la tariffa, sui 20 metri ti facciamo uno sconto del 20%. In parole povere non è che facciamo tanto sconto, perché su tutte le utenze che abbiamo a carico del bilancio 3.124 €, però è un piccolo segno che si dà alle famiglie. Stiamo sviluppando, perché poi quest'anno col fatto che siamo arrivati a settembre, col fatto del covid, stiamo sviluppando anche ulteriori detrazioni per esempio, se poi il Consiglio sarà d'accordo, se la Giunta sarà d'accordo, avevamo visto anche per incentivare le persone a vivere qui un'esenzione di tre anni completa da TARI, però tre anni di esenzione se uno rimane residente almeno tot anni. Questo lo vedremo nel piano finanziario 2021 e vedremo se riuscire a coprire. In più quest'anno c'è la riduzione covid sulle tariffe TARI per le attività che sono state chiuse che per noi si tramuta in 659 € di gettito in meno che poi rispalmiamo i prossimi tre anni. Quello che prevede la legge sono 659 € che dovremo rispalmare per il triennio 22-23-24 sui ... successivi, quindi saranno 220 € che poi verranno rispalmate per tutte le altre utenze.

...

Quanto ha inciso sull'aumento delle tariffe TASI la situazione Le faccio meglio la domanda, le tariffe che facciamo sul conferito al Cosmari nell'anno precedente
RESP. REMIGI

Le facciamo sul piano finanziario che ha fatto il Cosmari, che ha mandato all'ATA, sul piano finanziario nostro che prevede lo stanziamento delle strade e l'elaborazione dei ruoli, poi l'ATA li ha uniti e li ha mandati all'Autorità.

...

Ho visto dei dati sul conferito al Cosmari di quest'anno, forse erano due mesi che c'è stato ... e comunque c'era un aumento del conferimento.

RESP. REMIGI

Ma non è stato tanto il fatto del ... è stato proprio un fatto di come la delibera Arera ha cambiato i coefficienti del ... su cui il Cosmari deve calcolare lo smaltimento delle cose. Se qui prendo il piano finanziario l'Arera ... (*intervento fuori microfono*) le tariffe sono aumentate perché c'è una delibera Arera che ha fatto fare un calcolo completamente differente al Cosmari su quelli che sono i costi di smaltimento e conferimento con delle formule che ha portato proprio il Cosmari a dover applicare delle tariffe più alte, non so se mi spiego, cioè è proprio cambiato il metodo di calcolo dello smaltimento dei rifiuti il loro.

...

Il nostro?

RESP. REMIGI

Il nostro invece è rimasto costante con i costi che avevamo che uniti ai loro, aumentato il nostro piano finanziario che poi rispalmato sugli utenti, metri quadri e numero dei componenti, ci ha portato a questi. ... (*intervento fuori microfono*) sul piano finanziario questo non lo vedi perché sono costi fissi e costi variabili, di sicuro è che se noi produciamo tanta plastica pulita il Cosmari la plastica pulita la vende e ci dà a gli introiti del Conai. Quindi più i cittadini sono virtuosi nel produrre la raccolta differenziata puntuale, più il Comune dalla vendita di vetro, plastica e carta ha degli introiti come gestore che poi il Cosmari ci ridà tramite una nota di credito a fine anno. Più i cittadini producono indifferenziata e più noi ... esclusivamente il Cosmari. Quindi il fatto che più si differenzia, più siamo virtuosi e più ci si abbassano i costi è proprio perché dal materiale che noi differenziamo abbiamo un introito.

SINDACO

Andiamo alla votazione.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 27-10-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 15-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-10-2020 al 11-11-2020, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 12-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-09-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 16-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria